



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

Pec Spett.le Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale uso sostenibile del suolo e
delle risorse idriche (USSRI)
USSRI@pec.mite.gov.it

“ e p.c. Alla Provincia di Ancona
Area Tutela e Valorizzazione ambiente, rifiuti, suolo
UO Bonifica dei siti contaminati
Via Menicucci, 1- ANCONA

“ e p.c. All'ARPAM – Area Vasta Nord
Servizio Territoriale di Ancona
Via C.Colombo106 – ANCONA

“ e p.c. Alla Regione Marche
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere
via Tiziano, 44- 60100 ANCONA

Oggetto: Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Richiesta parere in merito alla corretta interpretazione definizione di “sito” ai fini della elaborazione dell’analisi di rischio e della definizione degli obiettivi di bonifica.

In riferimento a quanto in oggetto vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione una questione che è emersa nel corso di un procedura di bonifica di cui il nostro Comune ha la responsabilità del procedimento.

La caratterizzazione dell’area di un ex punto vendita carburanti (ora dismesso) ha evidenziato una contaminazione estesa anche al di fuori del confine di proprietà per la matrice suolo-sottosuolo, coinvolgendo un’area di proprietà privata che attualmente ha destinazione residenziale e non risulta essere mai stata interessata dalle attività del punto vendita carburanti.

La contaminazione fuori dell’area di pertinenza dell’ex PV sembrerebbe essere riconducibile al carico centralizzato dello stesso, posto proprio a ridosso della recinzione a confine con l’area privata suddetta.

A tal proposito, si richiamano le seguenti definizioni:

- “sito” di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 240 del D. Lgs. n. 152/2006 che recita: *“l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;”*.

- “punto vendita carburanti” di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 2 del D.M. 31/2015 che recita: *“la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, assenti nel rispetto delle disposizioni vigenti.”*.



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

In particolare, per il caso di specie, si chiede come interpretare la definizione di sito, anche in riferimento alla suddetta definizione di punto vendita carburanti, e se quindi la stessa sia da intendersi come:

- l'area o porzione di territorio che ha subito la contaminazione, prescindendo dai confini catastali, dalla presenza di eventuali ulteriori proprietari privati incolpevoli e dalla presenza o meno sulle aree di strutture edilizie e impiantistiche legate all'attività che ha determinato la contaminazione;

oppure come

- l'area o porzione di territorio intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo e sottosuolo) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, secondo l'interpretazione pedissequa della suddetta lett. a) comma 1 dell'art. 240, che parrebbe far riferimento ad una localizzazione puntuale delle strutture edilizie e impiantistiche legate all'attività e di conseguenza anche al gestore dell'attività che ha causato la contaminazione.

Si ritiene che tale chiarimento in merito all'interpretazione da dare alla definizione di sito sia necessario anche per definire il proseguo dell'iter procedurale e capire se sull'area esterna di proprietà di terzi privati sia corretto applicare l'Adr al fine di determinare le CSR e verificare quindi che il sito (a questo punto esteso oltre il perimetro di proprietà) sia o meno contaminato o vadano invece applicate le CSC.

A riguardo, si fa presente che i tecnici incaricati dalla Ditta hanno elaborato un'analisi di rischio sull'intera area dove è stata riscontrata la contaminazione (quindi sia sul sito di proprietà che sull'area privata).

Nel primo dei suddetti casi (elaborazione AdR e individuazione CSR), una volta definita la contaminazione dell'area, i target di bonifica dei terreni, sia per l'area di proprietà che per l'area esterna al confine, saranno proprio le CSR.

E' chiaro che questa impostazione, che prevede il rispetto delle CSR anche nelle aree al di fuori del sito di competenza del gestore dell'attività che ha causato la contaminazione, comporta come conseguenza una limitazione all'utilizzo dell'adiacente area del privato incolpevole, in relazione a futuri possibili interventi edili, (movimento terra, etc...) con necessità di eventuale rielaborazione dell'analisi di rischio e conseguente potenziale necessità di modifica degli obiettivi di bonifica per sopraggiunte esigenze, ma con costi che difficilmente saranno sopportati dal responsabile della contaminazione.

In tal senso, sembrerebbe che tale soluzione non sia conciliabile con il principio di "chi inquina paga", ritenendo quindi più corretta l'applicazione al di fuori del sito riconducibile al sedime del PV delle CSC quale obiettivo di bonifica per la matrice terreno.

Infine, per completezza di informazioni, si coglie l'occasione per chiedere chiarimenti in merito al relativo posizionamento dei POC, nella casistica sopra esposta.

L'Allegato 1 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. n. 152/2066 e ss.mm.ii. prevede che il POC "*... deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica*".

Nel caso in cui nella matrice suolo-sottosuolo vengano superate le CSC e venga riscontrata nel sito la presenza di acque sotterranee, all'interno dell'analisi di rischio si valuta l'attivazione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda. Per confutare qualsiasi dubbio quindi sarebbe utile capire dove andrebbe posizionato il/i POC, nel caso in cui si debba prevedere l'analisi di rischio anche nelle porzioni esterne all'area in cui viene svolta l'attività.



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

A rigor di logica non sembrerebbe essere accettabile posizionare un POC entro i confini catastali del solo sito (inteso come confine dell'area dove viene svolta l'attività), se la contaminazione del terreno sia uscita dal sito e quindi se anche il terreno della particella catastale limitrofa mostri superamenti delle CSC, a meno che non si imponga il rispetto delle CSC nel terreno per la porzione "esterna".

A disposizione per qualunque eventuale chiarimento (rif. Ing. Francesca Piattella – 0731538218 f.piattella@comune.jesi.an.it) e restando in attesa di Vs. cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Jesi, li

Il Sindaco
Lorenzo Fiordelmondo
(*doc. firmato digitalmente*)